

**DELIBERA N. 452/20/CONS**

**PARERE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 14-ter DEL DECRETO LEGISLATIVO  
N. 259/2003, CONCERNENTE L'AFFITTO DI FREQUENZE NELLA BANDA  
3.4-3.6 GHz NELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA E MARCHE DA PARTE  
DI GO INTERNET S.P.A. A LINKEM S.P.A.**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 16 settembre 2020;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, di seguito denominato *Codice*;

VISTO il protocollo di intesa tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni elettroniche del 22 maggio 2013;

VISTE le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, nn. 2002/19/CE (*direttiva accesso*), 2002/20/CE (*direttiva autorizzazioni*), 2002/21/CE (*direttiva quadro*), 2002/22/CE (*direttiva servizio universale*), come modificate dalle direttive nn. 2009/136/CE e 2009/140/CE;

VISTA la decisione n. 2008/411/CE della Commissione europea, del 21 maggio 2008, *relativa all’armonizzazione della banda di frequenze 3.400-3.800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità*, come modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione della Commissione (UE) n. 2019/235 del 24 gennaio 2019;

VISTA la decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, *che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio*;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 ottobre 2018, recante il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF) tra 0 e 3.000 GHz;

VISTA la delibera n. 209/07/CONS, del 9 maggio 2007, recante “*Procedure per l’assegnazione di diritti d’uso di frequenze per sistemi Broadband Wireless Access (BWA) nella banda a 3.5 GHz*”;

VISTO il bando di gara, con il relativo disciplinare, concernente le procedure di assegnazione di diritti d’uso di frequenze per sistemi *Broadband Wireless Access (BWA)* nella banda a 3.5 GHz, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 19 ottobre 2007, Parte quinta, Foglio delle inserzioni;

VISTA la delibera n. 183/18/CONS, dell’11 aprile 2018, recante il “*Parere, ai sensi dell’art. 25, comma 6, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, sulle richieste degli operatori ARIA S.p.A., GO INTERNET S.p.A., LINKEM S.p.A., MANDARIN S.p.A. e TIM S.p.A. di proroga della durata dei diritti d’uso delle frequenze in banda 3.4-3.6 GHz di cui alla delibera n. 209/07/CONS*”;

VISTA la delibera n. 231/18/CONS, dell’8 maggio 2018, recante le “*Procedure per l’assegnazione e regole per l’utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz per sistemi terrestri di comunicazioni elettroniche al fine di favorire la transizione verso la tecnologia 5G, ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205*”;

VISTI i pareri (“*opinion*”) del *Radio Spectrum Policy Group (RSPG)* RSPG16-032 FINAL del 9 novembre 2016, recante “*Strategic roadmap towards 5G for Europe - Opinion on spectrum related aspects for next-generation wireless systems (5G)*”, RSPG18-005 FINAL del 30 gennaio 2018, recante “*Strategic spectrum roadmap towards 5G for Europe – 2<sup>nd</sup> Opinion on 5G*” e RSPG19-007 FINAL del 30 gennaio 2019, recante “*Strategic spectrum roadmap towards 5G for Europe – RSPG Opinion on 5G implementation challenges (RSPG 3<sup>rd</sup> opinion on 5G)*”;

VISTO l’articolo 7, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), come modificato, da ultimo, dall’articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ai sensi del quale “*Il Presidente e i componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei*

ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020”;

VISTA l’istanza presentata congiuntamente dalle società GO internet S.p.A (“GO internet”) e Linkem S.p.A. (“Linkem”), datata 25 giugno 2020, con cui è stato richiesto il nulla osta ad un accordo contrattuale, avente ad oggetto l’affitto di frequenze in banda 3.4-3.6 GHz di cui è titolare GO internet a favore di Linkem, nelle regioni Emilia-Romagna e Marche, e la fornitura *wholesale* del servizio *Fixed Wireless Access* (FWA) da parte di Linkem a GO internet;

VISTA la nota del Ministero dello sviluppo economico (di seguito MISE), datata 10 luglio 2020 (prot. Agcom n. 295816 di pari data), con la quale detto dicastero ha richiesto il parere dell’Autorità in relazione alla suddetta istanza;

VISTO il parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito AGCM) n. S3974 dell’1 settembre 2020 (prot. Agcom n. 359514 del 3 settembre 2020), reso su richiesta dell’Autorità (prot. Agcom n. 338718 del 7 agosto 2020);

CONSIDERATO quanto segue:

1. Le società GO internet e Linkem, nella citata istanza del 25 giugno 2020, hanno informato il MISE e l’Autorità di aver sottoscritto un accordo quadro che disciplina i termini e le condizioni tecniche ed economiche di tre rapporti contrattuali, tra loro collegati, aventi ad oggetto: *i*) l’affitto, da parte della società Linkem, delle frequenze negli intervalli 3479-3500 MHz e 3579-3600 MHz, corrispondenti a complessivi 2x21 MHz<sup>1</sup>, nelle regioni Emilia-Romagna e Marche, i cui diritti d’uso sono stati assegnati secondo le procedure di cui alla delibera n. 209/07/CONS e sono nella titolarità di GO internet; *ii*) l’utilizzo, la manutenzione, l’aggiornamento e la realizzazione delle infrastrutture necessarie per esercire il diritto d’uso delle frequenze in banda 3.4-3.6 GHz [ **O M I S S I S** ] all’interno delle predette regioni; *iii*) la fornitura *wholesale* del servizio *Fixed Wireless Access* (FWA) [ **O M I S S I S** ] da parte di Linkem a GO internet su base non esclusiva nelle medesime regioni.
2. Il contratto di affitto delle frequenze in questione decorrerà dal giorno in cui le parti si daranno atto del verificarsi delle condizioni sospensive, legate all’ottenimento del nulla osta da parte del MISE, e avrà validità fino al 31 dicembre 2029. Tale contratto prevede altresì che, dietro il versamento di un prezzo d’opzione, Linkem potrà esercitare entro il predetto termine di validità contrattuale un diritto d’opzione per l’acquisto della titolarità dei diritti d’uso delle medesime frequenze.

---

<sup>1</sup> Destinati a ridursi a 2x20 MHz dal 2023, secondo quanto previsto dalla delibera n. 183/18/CONS.

3. L'accordo prevede inoltre che il contratto [OMISSIS] stipulato nel 2018 tra le medesime società (autorizzato, con condizioni, dal MISE in data 11 luglio 2018) per la condivisione, nelle medesime regioni, delle frequenze licenziate in banda 3.4-3.6 GHz [ O M I S S I S ], debba intendersi novato e sostituito col nuovo contratto di affitto delle frequenze, a decorrere dalla sua efficacia.

4. Per l'utilizzo delle frequenze in questione Linkem [

O M I S S I S

], salvaguardando comunque l'efficienza e la continuità dei servizi resi agli utenti finali attraverso tali infrastrutture.

5. Il MISE, con nota pervenuta il 10 luglio 2020, ha chiesto, ai sensi dell'art. 14-ter del Codice, il parere dell'Autorità in relazione alla suddetta istanza, ritenendo che quest'ultima *“sia coerente con quanto auspicato da codesta Autorità nella delibera 183/18/CONS e pertanto possa essere accolta fermo restando il rispetto, da parte di ciascuna Società, delle condizioni e obblighi che sono stati imposti con il precedente parere [rectius, autorizzazione, n.d.r.] inviato dalla scrivente con nota prot. 45398 dell'11 luglio 2018 [...]”*. Inoltre, a parere di detto dicastero, *“fino a quando i diritti d'uso delle frequenze resteranno nella titolarità della società Go Internet S.p.A., tale Società dovrebbe essere la diretta responsabile verso il Ministero e l'Autorità dei relativi adempimenti afferenti la propria porzione di banda di frequenza.”*.
6. Come detto, l'area di estensione geografica dell'operazione in parola corrisponde alle regioni Emilia-Romagna e Marche. Pertanto, il quantitativo di frequenze in uso alla società Linkem a seguito dell'affitto (*leasing*) in esame (o anche dopo un eventuale trasferimento definitivo) non altera sostanzialmente l'assetto della distribuzione frequenziale<sup>2</sup>, e, in ogni caso, rientra all'interno del limite anticoncentrazione di frequenze (c.d. *cap*) pari a 100 MHz nella banda 3.4-3.6 GHz, come definito dall'Autorità con la delibera n. 183/18/CONS.
7. Il quadro regolatorio dei titoli originariamente rilasciati include una serie di obblighi specifici in capo ai titolari dei diritti d'uso dello spettro, tra cui in particolare obblighi concernenti l'uso efficiente delle frequenze e obblighi di copertura, che le società interessate devono garantire anche a valle dell'operazione in parola, senza soluzione di continuità. In particolare, si osserva che, nel caso del

---

<sup>2</sup> Al riguardo, si osserva altresì che attualmente Linkem è socio di maggioranza di GO internet, detenendo il 21,22% del suo capitale sociale, ed è dunque già nei fatti una società collegata a GO internet.

*leasing*, il titolare dei diritti d'uso, nella fattispecie GO internet, rimane il responsabile *in primis* nei confronti dell'Amministrazione circa il rispetto degli obblighi associati ai diritti d'uso delle frequenze in argomento, come osservato anche dal MISE.

8. Tra gli obblighi che GO internet, in qualità di titolare, anche tramite Linkem in qualità di utilizzatore, dovrà mantenere ai sensi di quanto previsto dalla delibera n. 209/07/CONS, resta valido in particolare l'obbligo di uso armonizzato delle frequenze ai sensi della normativa comunitaria di cui alla decisione n. 2008/411/EC, come da ultimo emendata con la decisione (UE) n. 2019/235 del 24 gennaio 2019, e quello di coordinamento tra operatori che utilizzano blocchi adiacenti (art. 8, comma 1, della delibera n. 209/07/CONS), incluse le regole di coesistenza, in particolare la sincronizzazione, previste dalla delibera n. 183/18/CONS.
9. GO internet dovrà quindi mantenere assolti, tramite infrastruttura propria o di Linkem, gli obblighi di copertura di cui all'art. 9 (in particolare commi 2 e 6) della delibera n. 209/07/CONS, previsti anche dalla determina ministeriale di attribuzione dei diritti d'uso rilasciati nel 2008. Ai fini di detta osservanza, si ritiene che un impianto BWA realizzato mediante la messa in servizio di una *central station* non possa concorrere contemporaneamente, per entrambe le società, all'assolvimento degli obblighi minimi di copertura. In tal senso, si ritiene che le società dovranno dettagliare al MISE le modalità attuative in ordine al mantenimento dei suddetti obblighi (che comunque, per quanto noto, sono già al momento assolti) e fornire idonee attestazioni.
10. Per quanto riguarda la vendita da parte di Linkem a GO internet di servizi *wholesale* per l'accesso FWA nelle regioni Emilia-Romagna e Marche oggetto dell'accordo in parola, si ritiene che debba esserci in ogni caso la presenza di due distinte offerte commerciali *retail* (offerta Linkem e offerta GO internet), che non siano tra loro preventivamente coordinate, e non debbano essere previste esclusive, a favore dell'una o dell'altra, né geografiche né su particolari tipologie di clienti.
11. Riguardo alla tutela dell'utenza, essa va riferita sia a quella attualmente già interessata da contratti con GO internet, sia ai nuovi clienti che potranno essere contrattualizzati a seguito della realizzazione dell'accordo in questione, e che quindi potranno essere serviti da Linkem anche con le frequenze in oggetto o dalla stessa GO internet attraverso il servizio di accesso *wholesale* fornito da Linkem. Ciò è legato, tra l'altro, anche al fatto che l'accordo di offerta *wholesale* da parte di Linkem non è in esclusiva a GO internet.
12. Pertanto, entrambe le società dovranno fornire ai propri clienti le informazioni relative alle modalità giuridiche, economiche e tecniche di prestazione dei servizi,

a tutela degli utenti dei servizi interessati dall'implementazione dell'accordo in questione, garantendo la qualità dei servizi forniti per tutta la durata dello stesso, anche ad esempio ove la fornitura del servizio *wholesale* da parte di Linkem coinvolga altri operatori.

13. Come noto, la banda di frequenze 3.4-3.6 GHz, in cui figurano i diritti d'uso in esame, è interessata oggi dallo sviluppo di reti di tipo 4G e 4.5G e, in prospettiva, dall'evoluzione verso la tecnologia 5G, che è stata una delle principali motivazioni per autorizzare nel 2018 la proroga<sup>3</sup> delle dette frequenze fino al 31 dicembre 2029.
14. Tra gli obiettivi previsti dalla delibera n. 183/18/CONS dell'Autorità, con cui è stato fornito al MISE il parere positivo alla predetta proroga, rientra quello, in linea con gli orientamenti di *policy* comunitaria<sup>4</sup>, di favorire, in un'ottica di sviluppo efficiente dei sistemi 5G, sia la cosiddetta "deframmentazione geografica" (verticale), anche attraverso operazioni di mercato finalizzate a un maggior consolidamento frequenziale, ossia a una dotazione di diritti d'uso per titolare con estensione geografica quanto più possibile nazionale, sia la cosiddetta "deframmentazione spettrale" (orizzontale), da perseguirsi sia con le operazioni di trasferimento che attraverso misure di contiguità di spettro legate al piano di riallocazione, unitamente alla previsione di un nuovo *cap* nella banda 3.4-3.6 GHz per ciascun titolare, su base nazionale, pari come detto a 100 MHz. In tal senso, l'Autorità nella suddetta delibera aveva auspicato meccanismi di *trading* nella direzione di diminuzione della predetta frammentazione.
15. L'accordo di *leasing* qui esaminato si pone in linea con le richiamate misure disposte dalla delibera n. 183/18/CONS, come anche rilevato dal MISE. Infatti, l'operazione in questione accresce l'uniformità a livello nazionale della dotazione spettrale di Linkem, per lo meno a livello di pianificazione e gestione, riducendo lo stato di frammentazione della banda in oggetto.
16. Inoltre, l'aggiornamento tecnologico [ **O M I S S I S** ], previsto nell'accordo in parola, contribuisce ulteriormente a favorire l'uso maggiormente efficiente dello spettro, sia in quanto consente di facilitare la dismissione di tecnologie radio ormai superate dai più recenti ed efficienti sistemi 4G LTE/LTE *Advanced* e 5G *New Radio* (NR), sia perché una più diffusa adozione su scala nazionale di questi ultimi riduce le problematiche di coesistenza tra le reti dei vari operatori (mobili e FWA) in banda 3.4-3.8 GHz, favorendo la

---

<sup>3</sup> Tale autorizzazione è oggetto al momento di un contenzioso giurisdizionale non ancora concluso, i cui esiti dovranno essere fatti salvi.

<sup>4</sup> Cfr. ad esempio la terza *Opinion* del RSPG sul 5G di gennaio 2019.

sincronizzazione a livello locale e, a cascata, nazionale ed europeo, in linea con i più recenti orientamenti comunitari<sup>5</sup>.

17. Resta ferma, come previsto dalla delibera n. 183/18/CONS, l'esigenza di dettagliare l'andamento dei piani di sviluppo delle reti da parte degli operatori interessati, e in particolare gli investimenti diretti allo sviluppo dei servizi 5G, che dovranno continuare senza soluzione di continuità in linea con quanto presentato dalle due società individualmente per ottenere la proroga dei diritti d'uso in questione.
18. Con nota trasmessa il 7 agosto 2020, l'Autorità ha richiesto, ai sensi dell'art. 14-ter del Codice, il parere dell'AGCM sulla questione in oggetto, per i profili di competenza, che l'AGCM ha riscontrato con il proprio parere n. S3974 dell'1 settembre 2020.
19. L'AGCM ha fornito il proprio inquadramento del caso in questione e le relative valutazioni, anche sulla base dei dati dell'Osservatorio Agcom sulle comunicazioni, confermando il quadro e le valutazioni preliminari dell'Autorità contenute nella predetta nota del 7 agosto 2020.
20. In particolare, l'AGCM ha indicato che, secondo i propri orientamenti consolidati, i mercati del prodotto interessati sono *i*) il mercato dei servizi al dettaglio dell'accesso su rete fissa a banda stretta e *ii*) il mercato dei servizi di telecomunicazioni al dettaglio su rete fissa a banda larga e ultralarga, entrambi di estensione geografica nazionale. Inoltre, dal punto di vista delle tecnologie utilizzate, l'AGCM ritiene che rientrino nell'ambito dei predetti mercati rilevanti i servizi di accesso alla rete fissa forniti mediante le tecnologie in rame, fibra ottica e *wireless* fisse (FWA). A tal riguardo, l'AGCM, osservando che ciascuno operatore definisce delle tariffe omogenee nel territorio nazionale, ha evidenziato che le tecnologie in rame e fibra ottica costituiscono, anche nelle aree a minor penetrazione delle stesse, un vincolo concorrenziale effettivo per gli operatori nazionali (o regionali) che utilizzano tecnologie FWA.
21. L'AGCM ha poi osservato che, secondo gli ultimi dati disponibili dell'Osservatorio sulle comunicazioni dell'Autorità (n. 2/2020), nel primo trimestre 2020 gli accessi mediante le tecnologie FWA rappresentano circa il 7,1% del volume degli utenti finali su base nazionale, e gli accessi complessivi alla rete fissa sono ripartiti per operatore secondo le seguenti quote in volume: Telecom Italia (46,1%), Vodafone (15,6%), Fastweb (13,7%), Wind Tre (13,6%),

---

<sup>5</sup> In particolare, si evidenzia che le problematiche di sincronizzazione tra sistemi 5G NR e WiMAX impongono la necessità di adottare misure di coesistenza, quali distanze di protezione e/o tecniche di mitigazione delle interferenze, che in generale comportano un uso meno efficiente dello spettro radio.

Linkem (3,4%), Eolo (2,4%), altri (5,2%). L'AGCM ha anche sottolineato che Linkem e GO internet rappresentano, rispettivamente, il 47,6% e l'1,8% degli accessi effettuati esclusivamente mediante tecnologie FWA.

22. L'AGCM ha altresì rappresentato che, all'esito dell'operazione di affitto ed eventuale trasferimento delle frequenze in argomento, nelle regioni Emilia-Romagna e Marche, Linkem deterrà il 66,7% (84 MHz) delle risorse spettrali della banda 3.4-3.6 GHz assegnate agli operatori di telecomunicazioni, e Fastweb il 33,3% (42 MHz) delle stesse. Inoltre, l'AGCM ha evidenziato che l'operazione in parola non determinerà comunque la scomparsa di alcun concorrente FWA, in quanto GO internet continuerà ad assicurare il servizio ai clienti esistenti nella medesima area geografica mediante l'accesso *wholesale* alle frequenze esercitate da Linkem.
23. Pertanto, l'AGCM ha rilevato che eventuali rischi di natura concorrenziale sono altresì scongiurati dalla circostanza che Fastweb e Tiscali sono attive nelle aree geografiche in esame, nonché dal fatto che i servizi FWA potrebbero essere erogati anche mediante le frequenze della banda 3.6-3.8 GHz assegnate nella gara 5G a TIM (80 MHz), Vodafone (80 MHz), Wind Tre (20 MHz) e Iliad (20 MHz).
24. L'AGCM ha quindi concluso, in linea con la posizione dell'Autorità, che l'affitto e l'eventuale cessione dei diritti d'uso delle frequenze in esame non risultano idonei ad alterare la concorrenza né nei mercati rilevanti nazionali interessati, né negli ambiti geografici locali, quali le comunità montane e rurali delle regioni in questione.
25. Tanto esposto, in relazione alla fattispecie esaminata, sulla base degli atti e delle dichiarazioni presentate, acquisito il parere dell'AGCM, l'Autorità ritiene che la concorrenza non sia falsata in conseguenza dell'operazione di affitto (*leasing*) dei diritti d'uso di frequenze nella banda 3.4-3.6 GHz dalla società GO internet alla società Linkem nelle regioni Emilia-Romagna e Marche, e che tale affitto possa essere di conseguenza autorizzabile, con le condizioni sopra descritte.

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **DELIBERA**

di esprimere, allo stato degli atti, per quanto di propria competenza, parere favorevole ai sensi dell'articolo 14-*ter*, del decreto legislativo n. 259/2003, in ordine all'affitto (*leasing*) da parte di GO internet a Linkem dei diritti d'uso di frequenze di cui all'istanza del 25 giugno 2020, nei limiti, alle condizioni e per le ragioni descritte in motivazione.

La presente delibera è trasmessa al Ministero dello sviluppo economico ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Roma, 16 settembre 2020

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Nicola Sansalone